

## N. C.P. 5/2020 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 5/2020 C.P. di **OTTAVI VALERIA**, rappresentata dall'avv. Fabrizio Calamassi con gestore della Crisi il dott. Guido Nardoni;

esaminati gli atti, osserva quanto segue:

la ricorrente ha proposto un accordo di composizione della crisi che, in estrema sintesi prevede:

il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, incluso il compenso dell'Organismo di composizione della crisi e i compensi del legale avv. Calamassi e del geometra Enrico Pistoia;

- il soddisfacimento nella misura dell'8,73 % dei crediti chirografari, compreso il credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione degradato a chirografario;
- l'esclusione dall'accordo del credito ipotecario di euro 66.268,00 vantato da MPS s.p.a. e del credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione pari ad euro 10.578,80 assistito da pignoramento definitivo del quinto dello stipendio;
- la sospensione della cessione volontaria del quinto dello stipendio originariamente devoluta all'Inpdap e oggi alla Findomestic;
- il versamento a partire dall'omologa e per 54 mesi di una somma mensile pari ad euro 206,92 le cui prime mensilità saranno destinate al soddisfacimento dei creditori prededucibili e le altre ai creditori chirografari partecipanti all'accordo per il pagamento della percentuale suddetta;.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, e la attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione della Crisi (Camera di Commercio di Livorno).

La ricorrente non è soggetta al fallimento o al concordato preventivo in quanto persona fisica avente debiti solo in parte correlati ad attività di impresa svolta in qualità di socio di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese da più di un anno ed è in stato di sovraindebitamento.



Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dei gestori della Crisi è emerso che la ricorrente presenta, a seguito della rettifiche operate in conseguenza delle precisazioni dei crediti, una esposizione debitoria di € 145.209,82 e dunque, tenuto conto del valore del patrimonio immobiliare, come stimato nella relazione di stima eseguita nella esecuzione immobiliare, presenta un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tanto da palesare la definitiva incapacità di adempiere per intero alle obbligazioni assunte.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, non essendo state segnalate da nessun creditore né dal gestore della Crisi.

Pertanto la ricorrente può accedere alla procedura de qua in quanto non risulta:

- soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012
- aver fatto già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3 /2012;
- aver subito, per cause a lei non imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14 Legge n. 3 /2012
- non aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale .

La proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati a tutti i creditori come previsto dall'art 10 della L. 3/2012.

Il piano è fattibile, come attestato dal gestore della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012, poiché non risulta che nel caso di specie sussistano crediti di tale natura.

Nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012 il gestore della crisi ha ricevuto nessun voto espresso favorevole, il voto contrario dei creditori Inps e Compass, mentre gli altri creditori chirografari o degradati a chirografario non hanno votato, così che, ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte l. 3/2012, si deve ritenere che abbiano prestato il consenso alla proposta.

Pertanto, poiché non debbono essere considerati, come correttamente indicato dai Gestori della crisi ai fini del raggiungimento della maggioranza, il credito del creditore ipotecario, i crediti assistiti da pignoramento definitivo e i creditori prededucibili che verranno pagati al 100%, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 ult parte l. 3/2012, i crediti da conteggiare ai fini del raggiungimento della maggioranza sono pari ad € 62.656,77.

Avendo votato contro solo Inps e Compass per il proprio credito chirografario pari complessivamente ad euro 12.912,10 ne consegue che la proposta di accordo ha ottenuto voti favorevole per €



54.381,19 pari al 80,81 % dei creditori aventi diritto di voto e dunque ha ampiamente raggiunto la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.

Il Gestore della Crisi ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti, come attestato dal Gestore della crisi.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione in quanto ai sensi dell'art 12 comma 2 l. 3/2012 il giudice, in assenza di contestazioni, omologa l'accordo se sia raggiunta la maggioranza prevista dall'art 11 comma 2 l. 3/2012 e se non è dubbia la idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili e quelli di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012.

Debbono essere disposte le forme di pubblicità ex art 12 comma 2 l. 3/2012 come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Ottavi Valeria con l'assistenza dell'O.C.C.

DISPONE

che la proposta ai creditori ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione sovraindebitamenti, indicando nel titolo il nome del debitore).

Si comunichi.

Livorno, 8 settembre 2020

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

